



CFEF | CREDITO FORMATIVO PER GLI EDUCATORI FINANZIARI

Regolamento per la formazione permanente  
degli Educatori Finanziari

---

## **Premessa**

Per garantire la qualità e la professionalità dei servizi erogati dagli iscritti al Registro Educatori Finanziari AIEF, Il Comitato Tecnico Scientifico dell'Associazione Italiana Educatori Finanziari ha redatto questo documento che indica le norme e le prassi cui gli iscritti devono attenersi periodicamente, per dimostrare l'avvenuto aggiornamento delle proprie competenze tecniche e operative nell'ambito dell'orientamento.

## **Considerato che:**

- la formazione continua è essenziale per l'individuo (che cresce e matura ampliando il proprio know-how) e per la società nel suo complesso, che può parimenti svilupparsi e crescere, mantenendo competitività e assicurando, così, il benessere dei consociati;
- la formazione lungo tutto l'arco della vita è un'esigenza del moderno sistema economico, che richiede adattamento, flessibilità e costante aggiornamento delle conoscenze (dal Memorandum sull'apprendimento su tutto l'arco della vita attiva - Conferenza Europea, Lisbona 2000);
- che l'Associazione Italiana Educatori Finanziari (AIEF) assume a fa proprie le indicazioni provenienti dalla Comunità Europea circa la centralità del Life Long Learning, strutturando il proprio Registro come un luogo di formazione e crescita permanente;
- per dare attuazione a tale principio, l'art. 16 del Codice Deontologico degli Educatori Finanziari sancisce che L'Educatore Finanziario, nell'esercizio della sua professione, utilizza strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito una adeguata competenza specialistica. È tenuto, inoltre, a mantenere un alto livello di preparazione professionale e ad essere continuamente aggiornato sugli sviluppi delle tematiche relative alle materie di sua competenza;
- la Legge n. 4/2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), emessa dal Ministero per lo Sviluppo Economico e pubblicata con GU n. 22 del 26/01/2013, al punto e) dell'art. 5 (contenuti degli elementi formativi), fa esplicito riferimento all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo;

si approva il seguente regolamento:

Associazione Italiana Educatori Finanziari	Regolamento per la formazione continua degli Educatori Finanziari	Pagina 2 di 4
Emesso il 03.06.2016	Revisionato il	REV 0

### **Art. 1) Formazione professionale continua**

Gli Educatori Finanziari iscritti al Registro AIEF hanno il dovere deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone l'aggiornamento. A tal fine, partecipano alle attività di formazione professionale continua enucleate e disciplinate dal presente manuale.

### **Art. 2) Durata e contenuto dell'obbligo**

L'obbligo di formazione decorre dalla data di iscrizione al Registro; tale iscrizione va rinnovata ogni anno, versando la quota associativa richiesta.

La valutazione dell'adempimento del dovere di formazione continua ha cadenza annuale.

L'unità di misura della formazione continua per gli Educatori Finanziari iscritti al Registro è il Credito Formativo dell'Educazione Finanziaria (CFEF).

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui l'articolo 1), ogni iscritto deve conseguire un totale di almeno n. 15 CFEF (un CFEF equivale a 25 ore), liberamente scelti tra eventi e attività formative.

La verifica dell'adempimento del dovere di formazione continua è esercitata da un'apposita Commissione istituita presso AIEF (Commissione per l'aggiornamento professionale).

### **Art. 3) Eventi**

Rientra nell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua la partecipazione a eventi che AIEF promuove o riconosce come inerenti alle tematiche dell'Educazione Finanziaria e utili all'aggiornamento delle competenze professionali dell'iscritto.

Tale riconoscimento può avvenire anche a posteriori, nel momento stesso della valutazione degli attestati presentati da ogni iscritto.

Per quanto precede, per "eventi" si intendono:

- a) seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde;
- b) commissioni di studio, gruppi di lavoro, workshop.

### **Art. 4) Attività pratiche e formative**

Rientra, altresì, nell'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua la partecipazione a specifiche attività formative, quali:

- a) corsi di formazione e/o master erogati in modalità telematica o in presenza;
- b) pubblicazioni di articoli in materia di orientamento (anche sul web);

- c) studi, ricerche, report e approfondimenti;
- d) pubblicazioni di libri, saggi, monografie che trattino argomenti relativi a temi inerenti all'Educazione Finanziaria;
- e) predisposizione di progetti in materia di Educazione Finanziaria;
- f) partecipazione a progetti in materia Educazione Finanziaria;
- g) svolgimento di consulenze.

Anche in questo caso, il riconoscimento può avvenire a posteriori, nel momento stesso della valutazione degli attestati/certificati/dichiarazioni presentati da ogni iscritto.

### **Art. 5) Valutazione dei CFEF**

Entro il 20 dicembre di ogni anno, l'iscritto al Registro invia una mail con in allegato l'autocertificazione da compilare sul documento predisposto a tale fine dall'Associazione e disponibile nella sezione "Registro AIEF – Quota Sociale e Rinnovo" alla Commissione per l'aggiornamento professionale, all'indirizzo [segreteria@aief.eu](mailto:segreteria@aief.eu) con oggetto "Nome Cognome, riconoscimento CFEF".

Qualora la Commissione valuti che le attività indicate in elenco non siano state tali e/o tante da raggiungere i CFEF richiesti, comunicherà all'interessato

- il numero di quelli riconosciuti,
- il numero di quelli che dovrà recuperare e che, quindi, andranno a sommarsi ai 15 richiesti per l'anno successivo.

L'Orientatore che richiede l'ammissione al Registro nel corso dell'anno deve dimostrare di aver svolto attività di aggiornamento per un numero di CFEF proporzionato al numero di mesi restanti, prima della fine dell'anno stesso (ad esempio, un Educatore Finanziario iscritto a maggio, dovrà attestare lo svolgimento di attività di aggiornamento professionale per 10 CFEF).

### **Art. 6) Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dal 03/06/2016.

Associazione Italiana Educatori Finanziari	Regolamento per la formazione continua degli Educatori Finanziari	Pagina 4 di 4
Emesso il 03.06.2016	Revisionato il	REV 0